

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

DELLA XI<sup>A</sup> COMUNITA' MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI.

Via della Pineta 117 - 00040 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06 9470739 -

sito web: [www.cmcastelli.it](http://www.cmcastelli.it) - PEC: [protocollo@cert.cmcastelli.it](mailto:protocollo@cert.cmcastelli.it)

**COMUNE DI ZAGAROLO**

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Marconi, 3 - 00044 – Zagarolo (RM) – Tel. +39 0695769001 Fax: +390695769226

[www.zagarolo.rm.gov.it](http://www.zagarolo.rm.gov.it) – Email: [protocollo@pec.comunedizagarolo.it](mailto:protocollo@pec.comunedizagarolo.it)

**CAPITOLATO SPECIALE**

**DI**

**APPALTO**

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO O.E.P.A.C. (EX AEC) PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
RESIDENTI NEL COMUNE DI ZAGAROLO E FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, LA SCUOLA  
PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.

PERIODO:

GENNAIO - GIUGNO 2023

A.S. 2023/2024

A.S. 2024/2025

A.S. 2025/2026

**CIG 9461263139**

Categoria di Servizio 25 – Denominazione: Servizi di assistenza sociale per disabili. CPV 85311200-4

## **Art. 1 – CONDIZIONI GENERALI, NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato regola l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica (O.E.P.A.C. ex AEC), in seguito denominato "Servizio".

Il servizio è rivolto ad alunni diversamente abili (di seguito denominati "alunni"), residenti nel Comune di Zagarolo, frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

Il servizio è volto a garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile in collaborazione coi servizi territoriali specifici ed intende favorire l'inserimento dell'alunno, la socializzazione, lo stimolo individuale, la conquista dell'autonomia personale e l'integrazione in tutti i diversi livelli dell'offerta formativa tale da elevare la qualità della vita del minore. Gli standard gestionali e strutturali cui deve conformarsi il servizio sono indicati nella legislazione statale Legge 104/92, D.lgs 112/98, Legge 328/00 e Regionale L.R. 29/92.

Al fine di erogare un servizio sempre più rispondente alle reali necessità presenti nei diversi istituti scolastici è stato redatto e successivamente siglato il Protocollo d'Intesa tra l'Amministrazione Comunale, gli Istituti Scolastici di Zagarolo e la ASL RMG Distretto di Palestrina STSMREE, per finalizzare e supportare le risorse umane da impegnare nel percorso di integrazione scolastica.

Il presente appalto è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "*Codice dei contratti pubblici*" (nel prosieguo, anche Codice) e ss.mm.ii. oltretutto dalle altre disposizioni di leggi vigenti e dalla documentazione di gara.

## **Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E VALORE COMPLESSIVO**

La durata del contratto relativo al presente appalto è corrispondente al seguente periodo: gennaio – giugno 2023, anni scolastici: 2023/2024 - 2024/2025 – 2025/2026 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto (scadenza contratto 30/06/2026).

L'Amministrazione, nelle more dell'espletamento delle nuove procedure ad evidenza pubblica, avrà facoltà di procedere alla proroga del presente appalto, nei limiti delle disposizioni vigenti e con le facoltà concesse dal vigente codice dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dal successivo art.5.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, nei limiti di cui all'art. 36, commi 1 e 2 lett.a) del precitato codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà dell'esecuzione d'urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Il valore complessivo dell'appalto è di € 541.200,00 più IVA al 5% per il periodo:

- gennaio – giugno 2023 (6 mesi);
- anno scolastico 2023/2024;
- anno scolastico 2024/2025;
- anno scolastico 2025/2026;

ovvero determinato in € 95.325,00 più IVA per il periodo gennaio - giugno 2023 (6 mesi);

ed € 148.652,00 più IVA per l'anno scolastico 2023/2024;

ed € 148.652,00 più IVA per l'anno scolastico 2024/2025;

ed € 148.652,00 più IVA per l'anno scolastico 2025/2026;

L'Amministrazione riconosce un compenso fisso onnicomprensivo della prestazione e spese di gestione massimo di € 20,50 esclusa IVA per ogni ora di prestazione erogata. Il monte ore annuale indicativo per anno scolastico dei servizi richiesti è stato stimato in via presunta sulla base dell'attuale bisogno assistenziale e ammonta a presunte 7.250 ore annue (monte ore minimo che l'aggiudicataria è tenuta a garantire). (Presunte 4.650 ore per il periodo gennaio-giugno 2023).

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato. Il costo dell'eventuale pasto consumato dal personale presso la struttura scolastica è a totale carico dell'aggiudicatario.

Il monte ore massimo potrà essere aumentato in ragione del ribasso praticato dall'aggiudicatario dell'appalto, il cui relativo importo sarà reinvestito nel servizio.

Si precisa che detta quantificazione è puramente indicativa, essendo il reale fabbisogno legato all'analisi del bisogno assistenziale e alla richiesta dell'utenza, pertanto il Comune di Zagarolo, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni alle stesse condizioni contrattuali.

La Ditta appaltatrice è pertanto tenuta ad effettuare il servizio anche per un numero di ore minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del prezzo orario di aggiudicazione.

L'appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna relativamente alle variazioni richieste obbligandosi espressamente a rispettarle e a garantirne l'espletamento purché le stesse rientrino nel 20% in eccesso o in difetto rispetto al servizio aggiudicato con il presente appalto. (Art. 106 D.lgs. 50/2016).

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio ulteriori rispetto a quelli preesistenti nelle singole strutture scolastiche e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza di cui all'art. 7 c3 D.Lgs 626/1994 come modificato dall'art. 3 comma 1, lett. A9 Legge 123/2007. Pertanto non sussistono i presupposti per la redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a € 0,00 (zero).

### **Art. 3 – PROROGA**

Il contratto di appalto può essere prorogato, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, sulla base di un provvedimento espresso dall'Amministrazione, in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

Il contratto può essere prorogato in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

### **Art. 4 - CARATTERISTICHE E MODALITÀ E LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il servizio dovrà essere realizzato, in relazione al presente appalto, all'interno delle scuole statali dell'Infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio del Comune di Zagarolo o all'esterno nell'ambito delle attività programmate (gite, uscite didattiche) come attività scolastica. Il servizio è espletato altresì a favore di minori residenti, aventi titolo, frequentanti la scuola dell'obbligo presso comuni limitrofi.
2. L'affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione delle risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato.
3. Il Servizio è strettamente interconnesso con tutte le altre figure presenti negli istituti scolastici finalizzate a fornire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) in stretta sinergia tra loro

al fine di garantire l'integrazione dell'alunno diversamente abile nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) individuato in sede di applicazione del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 1.

Il Servizio di Assistenza O.E.P.A.C. (ex AEC) garantito dal Comune dovrà essere finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- agevolare la frequenza e la permanenza degli alunni nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;
- facilitare l'inserimento e la partecipazione degli alunni alle attività didattiche svolte dal personale insegnante, supportandoli al raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei programmi educativi concordati;
- sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione favorendo i rapporti con i coetanei ed alla valorizzazione di abilità personali;

Il fabbisogno orario per singolo Istituto, nei limiti massimi del monte ore fissato dal presente Capitolato, sarà individuato, nell'applicazione del Protocollo d'Intesa di cui all'Art. 1, nei rispettivi GLH d'Istituto.

L'Amministrazione Comunale, tramite il personale del Servizio Sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e si riserva di effettuare verifiche preventive e periodiche, volte a monitorare l'andamento del servizio a favore degli alunni fruitori dello stesso.

Nel monte ore sono comprese le riunioni programmatiche e di verifica, mentre sono escluse le ore per la formazione e aggiornamento generale del personale, che sono a totale carico della ditta aggiudicataria.

Le ore di partecipazione alle riunioni di cui sopra, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune, indicate e conteggiate separatamente sulla scheda riepilogativa mensile, che andrà allegata alla fattura mensile come previsto nell'art. 6, lettera C del presente Capitolato.

Agli alunni che debbano sostenere gli esami di terza media dovrà essere assicurata l'assistenza per tutta la durata degli stessi, previa specifica richiesta da inoltrare a cura del Dirigente Scolastico al Comune.

In caso di uscite didattiche, saranno concordate preventivamente le modalità di partecipazione dell'alunno alle uscite e le modalità di assistenza. Non è consentita la partecipazione da parte del personale della ditta aggiudicataria ad uscite non concordate preventivamente con il Comune e da esso autorizzate.

In caso di assenza da scuola dell'alunno, per un periodo superiore ad un giorno, il servizio dovrà essere sospeso e ripreso al rientro a scuola dell'alunno.

In caso di cessazione della frequenza scolastica, per qualunque motivo, l'intervento si intenderà concluso, per le ore relative al singolo intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun indennizzo o rimborso a qualsiasi titolo.

Il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dalla Ditta Aggiudicataria e dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

#### **Art. 5 – PROFESSIONALITÀ SPECIFICHE RICHIESTE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

In relazione al servizio, come delineato nei punti precedenti, la ditta aggiudicataria è tenuta ad impiegare, nelle attività di esecuzione dello stesso, personale che possieda uno dei seguenti titoli/qualifiche professionali:

- a) educatore professionale;
- b) assistente educativo O.E.P.A.C. acquisito mediante corsi di formazione professionale riconosciuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
- c) laurea in psicologia o equipollente;

Tutto il personale deve aver, inoltre, maturato documentabili esperienze di lavoro di almeno 5 anni nell'ambito dell'assistenza scolastica ai diversamente abili.

La ditta aggiudicataria, in ogni caso, dovrà prioritariamente valutare la possibilità di attuare l'assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dai precedenti affidatari, per il periodo della durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante, salvo esplicita rinuncia individuale. Il predetto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati e che verranno successivamente acquisiti dall'Amministrazione.

Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

Ove la sostituzione del personale avvenga su richiesta della unità addetta o per comprovate esigenze di servizio o di altra natura che rendano impossibile la prosecuzione del servizio, sarà comunque previsto un periodo di congruo affiancamento, concordato dal servizio sociale comunale e dalla scuola in ragione della disabilità del minore, per consentire un adeguato avvicendamento nel progetto educativo sul minore, senza arrecare pregiudizi allo stesso.

Le funzioni educative, devono essere svolte da personale che non abbia a proprio carico procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale. Si precisa inoltre che - in conformità a quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 "Norme contro la pedofilia e la pedopornografia anche a mezzo internet", è perpetuamente interdetto da qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. ("patteggiamento") per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia; - ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39, coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minorenni, al fine di verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p., sono tenuti a chiedere il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui sopra.

L'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

L'affidatario garantisce la sostituzione immediata del personale, per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza specifica al caso assegnato.

Le risorse umane impegnate dall'affidatario nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale e le norme a tutela del diritto di riservatezza degli utenti, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio.

L'affidatario si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 10. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione verbale o scritta all'Amministrazione e al servizio sociale comunale di qualsiasi evento straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché dell'eventuale difficoltà di rapporti tra utenti e operatori e comportamenti non consoni tenuti dal personale operante.

L'affidatario si impegna a garantire, alle risorse umane da esso impegnate nelle attività

oggetto del presente appalto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'affidatario è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.

Nulla è dovuto all'affidatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

#### **Art. 6 - GARANZIE PER I SOGGETTI FRUITORI DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO/ DELL'APPALTO – PROCEDURE DI RECLAMO**

1. L'affidatario assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati nel progetto presentato e predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami.

2. L'Amministrazione, qualora riceva segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltra le informazioni essenziali all'affidatario, per i successivi interventi di valutazione, verifica dell'accaduto, eventuale introduzione di correttivi e/o applicazione delle penalità successivamente previste all'art. 26.

3. Sarà cura del Dirigente scolastico rappresentare al servizio sociale comunale problematiche inerenti la gestione del servizio e derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato, di cui lo stesso sia a conoscenza diretta o riferita dai genitori.

4. L'Amministrazione, tramite il personale del servizio sociale, fornisce le linee generali di riferimento cui rapportare gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e si riserva di effettuare verifiche preventive e periodiche volte a monitorare l'andamento del servizio a favore degli alunni fruitori dello stesso, nonché la rispondenza dello stesso al presente capitolato. L'affidatario è al tal fine tenuto a fornire la propria collaborazione.

#### **Art. 7- OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**

L'affidatario è tenuto a gestire il Servizio nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e dell'elaborato tecnico ed organizzativo presentato in sede di gara e di quanto disposto dal presente capitolato.

Per l'ottimale svolgimento del servizio, l'Aggiudicataria individuerà la figura del Referente/Coordinatore che dovrà essere in possesso di idoneo titolo (laurea in psicologia/servizio sociale o equipollente).

L'affidatario dovrà comunicare il nominativo ed inviare il curriculum vitae all'Ente prima dell'avvio del servizio.

Qualora fosse necessaria una sostituzione del coordinatore, l'aggiudicatario dovrà immediatamente comunicare all'Ente il nominativo del sostituto ed inviare il curriculum vitae. Il sostituto dovrà possedere gli stessi requisiti del titolare.

Il coordinatore del servizio dovrà:

- assicurare l'avvio del servizio secondo quanto disposto nel "Piano Operativo" elaborato dall'Ufficio Servizi Sociali e garantire le modifiche e gli adeguamenti, per mutate esigenze assistenziali degli alunni, su comunicazione scritta dell'Ufficio Servizi Sociali stesso;
- assicurare i necessari contatti con l'Ufficio Servizi Sociali e con le scuole di riferimento;
- assicurare e predisporre tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale;
- garantire la continuità del servizio provvedendo alla sostituzione del personale assente;

- provvedere a garantire gli interventi in caso di sciopero;
- curare i periodi di affiancamento per il personale di nuovo inserimento, secondo le modalità definite dal contratto;
- assicurare la sua partecipazione e la partecipazione degli operatori di riferimento ai GLHO organizzati dalla scuola;
- provvedere alla gestione dei dati informativi;
- erogare il Servizio durante l'orario di svolgimento delle lezioni. Saranno assunti specifici accordi per esigenze particolari (es. accompagnamento a lezioni itineranti o gite culturali secondo le modalità previste nell'art.4 del presente Capitolato);
- essere garante verso il Comune delle prestazioni rese dal proprio personale sulla base dei compiti specifici richiesti nel P.E.I. (comunque rientranti tra quelli individuati nel presente capitolato);
- garantire l'avvio di un nuovo intervento entro tre giorni dalla richiesta avanzata dal Comune;
- impegnarsi ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/1990 e s.m. e i., al fine di assicurare la comunicazione preventiva e tempestiva degli scioperi. Ogni variazione del suddetto accordo sarà comunicata dal Comune all'Aggiudicataria;
- impegnarsi ad assicurare la continuità di rapporto tra il personale impiegato a scuola e l'alunno diversamente abile limitando al massimo la rotazione e il turn over tra operatori;
- essere responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed attivare modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia. Nello svolgimento delle proprie funzioni gli operatori debbono rendere riconoscibile uno stile professionale, costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato e da tesserino visibile di riconoscimento, recante la qualifica;
- essere responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli alunni, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro;
- impegnarsi a sostituire l'operatore o il coordinatore che per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato;
- redigere mensilmente un rapporto-scheda dettagliato circa le ore di presenza a scuola per singolo alunno diversamente abile. Tali schede verranno mensilmente trasmesse all'Ufficio Servizi Sociali della stazione appaltante;
- per le attività precedentemente indicate, garantire all'Amministrazione piena collaborazione per lo sviluppo del servizio in termini di ottimizzazione delle prestazioni. Analogamente, l'aggiudicataria garantisce la propria disponibilità a collaborare con il Servizio Sociale del Comune accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio;
- garantire un programma formativo per i propri dipendenti finalizzato a migliorare sia dal punto di vista qualitativo le prestazioni erogate.

**Art. 8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO. OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO. CLAUSOLA SOCIALE.**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'affidatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'affidatario è tenuto ad applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15.06.2015 n. 81, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, osservando gli obblighi retributivi e previdenziali ivi stabiliti, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali

accordi integrativi territoriali.

3. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto, l'Amministrazione può richiedere all'affidatario ogni documento utile per l'accertamento del loro rispetto.

4. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

5. L'appaltatore dovrà garantire, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei requisiti previsti nel presente capitolato, l'assorbimento nel proprio organico del personale già operante nel servizio oggetto di appalto, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'appaltatore subentrante, anche al fine di garantire i livelli occupazionali e la continuità didattica, fondamentali per i servizi oggetto di gara.
6. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale incaricato, troverà applicazione il comma 6 dell'art. 30 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50; analogamente, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario, troverà applicazione il precedente comma 5 e 5 bis del precitato articolo di legge.

L'affidatario è tenuto inoltre a:

8. garantire l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, con altri operatori in possesso degli stessi requisiti tecnici e di professionalità. Della sostituzione, della sua presumibile durata, del nome dell'operatore supplente, dovrà essere data tempestiva informazione alla stazione appaltante;
9. rispettare, per i propri addetti, il CCNL di categoria, applicare i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e degli eventuali contratti integrativi, nonché presentare mensilmente alla stazione appaltante l'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi agli addetti al servizio;
10. comunicare che è fatto divieto al coordinatore ed agli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso e di intrattenere rapporti privatistici con i beneficiari del servizio;
11. verificare sotto la propria responsabilità i requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato, l'idoneità fisica alle mansioni, che dovrà essere accertata mediante gli accertamenti sanitari previsti dalla legge. L'eventuale inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità di relazionale, da mancanza di onestà e moralità, che dovesse venir accertata, sulla base di riscontri oggettivi, dalla stazione appaltante verrà segnalata alla Ditta affidataria, al fine dell'eventuale applicazione del vigente CCNL relativamente alle norme disciplinari, non esclusa la sostituzione del personale stesso;
12. fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio, i nominativi del personale impegnato, con i rispettivi curricula, con i titoli e le esperienze professionali acquisite da ciascun operatore. Tale procedura dovrà essere effettuata ogni qualvolta si verifichino sostituzioni di personale;
13. rispettare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
14. garantire la formazione e l'aggiornamento del personale pari ad almeno 18 ore individuali all'anno, e comunque pari a quanto eventualmente offerto e dichiarato nel Progetto Tecnico presentato ai fini dell'aggiudicazione. Qualora il Comune organizzi a proprio carico attività formative ritenute utili per gli operatori che svolgono le attività di cui al presente capitolato, l'Aggiudicataria è tenuta ad assicurare la partecipazione degli operatori in orario extra-servizio e senza ulteriori oneri per il Comune medesimo;



15. attivare a favore degli operatori in servizio opportune occasioni di supervisione psicologica, al fine di elaborare le eventuali difficoltà derivanti da problematiche incontrate nello svolgimento del servizio e all'interno del gruppo stesso;
16. dotare il personale che presta servizio di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

Ai fini della presente gara e relativamente a tutti i dati ed informazioni necessari al suo regolare svolgimento l'affidatario, ai sensi del D. Lgs 196/2003, dovrà adottare, garantendone il continuo aggiornamento, tutte le misure ed accorgimenti idonei a salvaguardare la riservatezza delle notizie e la sicurezza dei dati, compresa la massima informazione ai propri addetti, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi onere di istruzione del personale incaricato.

La stazione appaltante non risponderà dei danni provocati dalla violazione degli obblighi di cui al presente articolo.

All'Ufficio Servizi Sociali della stazione appaltante competono la verifica ed il controllo per assicurare l'unitarietà, l'efficacia e l'efficienza degli interventi, nonché la congruità, qualità e puntualità delle prestazioni del personale.

La verifica in ordine all'andamento del servizio verrà effettuata nell'ambito dei GLHO.

Sarà cura del Dirigente Scolastico rappresentare, all'Ufficio Servizi Sociali, problematiche inerenti la gestione del servizio stesso derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato.

La stazione appaltante può disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione e senza alcuna informazione preventiva, accertamenti volti a verificare l'andamento del servizio e la rispondenza dello stesso al presente capitolato. L'affidatario è a tal fine tenuto a fornire la propria collaborazione.

L'affidatario garantirà la copertura assicurativa del personale durante lo svolgimento dell'attività professionale oggetto della presente gara, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità. A tal fine, è fatto obbligo all'affidatario di provvedere con oneri a suo carico, alla stipula di adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura, sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti dei terzi assistiti.

(l'affidamento della gestione del servizio in oggetto, non instaura alcun rapporto di lavoro tra la stazione appaltante ed i singoli lavoratori e/o dipendenti dell'affidatario, e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio);

## **Art. 9 - OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

1. L'affidatario è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).

3. L'affidatario si obbliga a coordinarsi ed a cooperare con i responsabili degli istituti scolastici per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento (vedi DUVRI allegato).

4. L'affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- a) nominativo del responsabile della sicurezza;
- b) nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- c) eventuali requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;

d) formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;

e) altre informazioni che l'affidatario ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

5. Il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'affidatario, che dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro.

6. L'affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla stazione appaltante ed allegato al presente capitolato.

#### **Art. 10 - OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE**

Il Comune di Zagarolo è titolare del servizio così come individuato nel presente Capitolato.

La stazione appaltante, per la durata del contratto, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la comunicazione alla ditta aggiudicataria, prima dell'inizio dell'anno scolastico, del "Piano Operativo" del servizio stesso comprensivo delle seguenti indicazioni: scuole in cui attivare il servizio, ore settimanali di servizio per ciascun alunno. Tale Piano Operativo sarà comunicato anche ai Dirigenti Scolastici interessati;
- la vigilanza ed il controllo delle attività, la verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi del servizio ed alla normativa vigente, anche mediante procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio;
- il pagamento, previa verifica delle prestazioni effettivamente svolte e su presentazione di regolare fattura, dei corrispettivi dovuti all'affidatario.

#### **Art. 11 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

La cauzione provvisoria, a garanzia dell'offerta, è stabilita nella misura di €10.824,00 (Euro diecimilaottocentoventiquattro/00) pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. La garanzia deve essere intestata al Comune di Zagarolo soggetto per il quale il presente appalto viene espletato dalla C.U.C della Comunità Montana.

La cauzione prestata dall'aggiudicatario è svincolata al momento della sottoscrizione del contratto, in conformità alle norme di legge vigenti. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.

La cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi contrattuali e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, è stabilita nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria al Comune di Zagarolo e rimarrà vincolata per tutta la durata dell'appalto. La garanzia può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa.

L'importo delle garanzie (provvisoria e definitiva) è ridotto del 50% qualora gli operatori economici siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

La garanzia deve contenere i seguenti elementi:

- generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore;
- estremi della garanzia con indicazione del tipo e dell'oggetto della garanzia prestata.

La garanzia deve:

- prevedere la rinuncia per il fideiussore ad avvalersi della condizione contenuta nel 2° comma dell'art. 1957 cod. civ.;
- escludere, ai sensi dell'art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere, in deroga all'art. 1945 cod. civ., l'esclusione per il fideiussore di opporre all'Ente appaltante ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- prevedere l'inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
- prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
- indicare, quale Foro competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Tribunale di Tivoli.

Nel caso in cui l'autentica della firma venga apposta in un foglio separato dalla fideiussione, è necessario che lo stesso costituisca con quest'ultima un unico ed inscindibile documento.

La garanzia deve essere presentata, in carta legale o resa legale, prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell'affidamento stesso.

La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell'Ente garantito e sarà svincolata in conformità alle norme di legge vigenti.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il venti per cento.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

In caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

## **Art. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE**

1. È a carico dell'affidatario ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. È obbligo dell'affidatario stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con validità non inferiore alla durata dell'appalto. L'affidatario dovrà pertanto essere titolare di polizza assicurativa per operatori e clienti – utenti (RCO –RCT), con massimali per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 (due milioni/00). Delle assicurazioni contratte l'aggiudicatario dovrà fornire documentazione prima della stipula dell'eventuale contratto d'appalto. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni delle responsabilità del soggetto accreditato, né nei confronti del Comune, né nei confronti dei danneggiati. La Impresa comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività ed accorsi all'utenza dei servizi di cui al presente documento.
3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in sede di stipula del contratto.

### **Art. 13 – DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO**

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare, prima dell'inizio dell'appalto, il suo domicilio per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi ed il nominativo del responsabile amministrativo di riferimento, nonché tutte le eventuali variazioni.

### **Art. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO. DISCIPLINA CESSIONE DEI CREDITI**

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto e di subappaltare il servizio e le relative prestazioni, in tutto o in parte (art. 105, comma 4, D.Lgs. 50/2016) in quanto trattasi di appalto di servizi socio assistenziali con funzioni di tutela dei minori disabili, data la natura complessa del servizio e a garanzia della qualità dello stesso. Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 15 - PRESUPPOSTI GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - RICHIESTA DI ESECUZIONE DI PRESTAZIONI PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.

In relazione a quanto previsto dal comma 1, il Responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione in casi di comprovata urgenza, legata alla necessità di non interrompere prestazioni socio/assistenziali fondamentali per il benessere e la salute dei fruitori stessi.

### **Art. 16 – PAGAMENTI**

Il corrispettivo, onnicomprensivo per l'intera durata dell'appalto, sarà pagato in quote mensili posticipate (entro 30 giorni dalla verifica di conformità ai fini dell'accertamento delle prestazioni con le previsioni contrattuali da parte del Responsabile del Procedimento), su presentazione di regolari fatture elettroniche, in base al numero delle ore effettivamente erogate.

Sulla fattura deve essere indicato il tipo di servizio, le ore effettive di servizio prestato, il prezzo orario, il codice CIG, il codice univoco AUXQ6T. Intestate al Comune di Zagarolo – Piazza Guglielmo Marconi 3 – 00039 Zagarolo (Rm). C.F. 85003290583 P.IVA 02145581001.

Alla fattura dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo mensile per ogni singolo alunno preso in carico dall'aggiudicatario del servizio. Sul prospetto dovranno essere riportati i seguenti dati: nominativo dell'operatore, nominativo dell'alunno, istituto frequentato, monte ore mensile lavorato.

La stazione appaltante liquiderà l'importo corrispondente al prezzo orario onnicomprensivo indicato nell'offerta, moltiplicato per il numero delle ore di servizio effettivamente prestate dagli operatori.

La liquidazione delle fatture può essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano state contestate all'affidatario inadempienze; in tal caso la liquidazione sarà effettuata dopo la notifica della comunicazione delle decisioni adottate dalla stazione appaltante.

Alla liquidazione si procede previo controllo tecnico ed amministrativo da parte del Responsabile e previa verifica della regolarità contributiva (DURC). L'irregolarità del Durc comporta la sospensione del pagamento della fattura.

### **Art. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario si impegna al rigoroso rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. In particolare si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al presente contratto, conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Gli estremi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione in sede di stipulazione del contratto e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone operate a delegare su di essi.

## **Art. 18 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

L'Appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato speciale, anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e di conseguenti in materia di appalto e di gestione dei servizi.

L'aggiudicatario con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

In particolare l'aggiudicatario si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni ai dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, gli assegni familiari, sull'assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili ecc.
- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili sull'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali e comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
- delle leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

## **Art.19 - INADEMPIENZE E PENALI**

L'affidatario è tenuto a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato.

Eventuali difformità rispetto alle previsioni del presente capitolato, al contenuto dell'elaborato tecnico presentato in sede di aggiudicazione o alle questioni contabili, saranno contestate all'affidatario, per iscritto, con la fissazione di un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle giustificazioni.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, per la quale la stazione appaltante non abbia accolto le giustificazioni addotte, e per ogni caso di carente, tardiva od incompleta esecuzione del servizio imputabile all'affidatario, la stazione appaltante ha la facoltà, a seconda della gravità del caso e a proprio insindacabile giudizio, di applicare nei confronti dell'affidatario penalità variabili da € 100,00 fino al massimo corrispondente al 10% del valore annuo dell'appalto, mediante deduzione dell'importo dal pagamento delle fatture mensili, fatto salvo il diritto per la stazione appaltante al risarcimento dei maggiori danni e la facoltà di risolvere il contratto previa notificazione scritta all'affidatario.

E' facoltà della stazione appaltante, qualora l'affidatario non provveda ad adempiere nei termini prescritti, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio, ponendo a carico dell'affidatario tutte le spese conseguenti, senza eccezioni.

Qualora risultino ai referenti dell'Ente mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al Responsabile dell'affidamento. Nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare all'Affidatario sanzione, l'Amministrazione provvederà alla contestazione delle inadempienze riscontrate, formalmente, con lettera raccomandata A. R. o a mezzo pec, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui il Comune ritiene di disattenderle.

Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità, è facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto anche prima del termine naturale, salvo il risarcimento del danno. All'affidatario dovrà essere corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità e le spese.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione potrà avvalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione senza bisogno di diffida o di formalità di

sorta.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove questi risultassero insufficienti, sulla cauzione definitiva. Nel caso dell'incameramento totale o parziale della cauzione, questa dovrà essere immediatamente ricostituita nel suo originario ammontare.

## **Art. 20- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C. in ciascuno dei seguenti casi:

- mancata effettuazione del servizio;
- sospensione, abbandono del servizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- gravi violazioni e inadempimento degli obblighi contrattuali, e di quelli previsti nel presente capitolato; non applicazione del contratto collettivo di lavoro;
- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario;
- gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'Affidatario;
- danni anche lievi agli utenti dei servizi riconducibili a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte degli incaricati dell'affidatario;
- cessione del contratto;
- subappalto delle prestazioni del servizio di cui al presente Capitolato;
- ripetute infrazioni alle condizioni contrattuali ed inadempimenti alle contestazioni conseguenti della stazione appaltante.

Nelle ipotesi sopraindicate la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante la sola dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R. all'affidatario, incamerando la cauzione di cui all'art. 7 del presente capitolato a titolo di penale ed indennizzo, salvo i danni ulteriori.

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti in materia di trattamento economico del personale e di corretto versamento degli oneri assicurativi e previdenziali e di comportamento gravemente lesivo dei diritti dei destinatari del servizio al rispetto della dignità personale e della riservatezza, oltre alla risoluzione del contratto, è disposta l'esclusione dell'affidatario dalle future gare indette dalla stazione appaltante per un periodo di 5 anni.

## **Art. 21 - PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Quando il Responsabile del procedimento accerta che comportamenti dell'Affidatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del procedimento gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Responsabile del procedimento verifica, in contraddittorio con l'Affidatario, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila apposito verbale.

Sulla base del menzionato verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del procedimento, determina la risoluzione del contratto.

Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'Affidatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone la quantificazione della consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, ove previsti.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall'Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolato e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'Affidatario provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando all'Affidatario i relativi oneri e spese. L'Amministrazione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Affidatario o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all' art. 103, del d.lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Affidatario di agire per il risarcimento dei danni.

## **Art. 22 - FACOLTÀ DI RECESSO**

La stazione appaltante, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di giorni novanta, senza che l'affidatario possa pretendere risarcimento di danni o compensazioni di sorta, ai quali l'affidatario dichiara fin d'ora di rinunciare.

Inoltre la stazione appaltante ha facoltà di recesso anche nell'ipotesi di cessione della Ditta aggiudicataria, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e, per le cooperative sociali e loro consorzi, cancellazione dall'Albo Nazionale ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 23 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE**

Oltre ai casi precedentemente disciplinati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al precedente comma 2.

Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

## **Art. 24 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSATTIVA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'affidatario, mediante transazione

ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile ed a termini dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'affidatario, per essere presentata all'esame del Responsabile competente dell'Amministrazione;
- dal Responsabile competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'affidatario, previa audizione del medesimo.
- La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

#### **Art. 25 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NON RISOLVIBILI IN VIA TRANSATTIVA**

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al precedente art. 30 ed agli artt. 205 e 206 del nuovo codice dei contratti, è devoluta alla competenza del Foro di Tivoli.

È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dal vigente Codice dei contratti pubblici, secondo le modalità di cui all'art. 204 del richiamato decreto.

#### **Art. 26 – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Impresa e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali e che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto tra i contraenti si ricorre al giudice ordinario. Foro di Tivoli. È esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

#### **Art. 27 - RICORSO**

Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per il Lazio.

#### **Art. 28 - SPESE DI GARA**

Tutte le spese inerenti la stipula del Contratto di Servizio, ivi compresi i diritti di rogito di cui alla TAB D del Dlg.604/1962 e gli atti conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale, agli effetti del medesimo contratto, eleggerà domicilio presso la casa comunale.

A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1 gennaio 2017, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 bis dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.i.m., sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione. (Decreto-legge 179/12 convertito dalla legge n. 221. 17 dicembre 2012)

#### **Art. 29 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Aggiudicatario del servizio si impegna a prendere atto del Codice di Comportamento approvato con deliberazione di Giunta del Comune di Zagarolo n. 180 del 19/12/2013 (a norma dell'art. 54 D.Lgs. 165/2001). Si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare ai dipendenti impiegati nel servizio, per quanto compatibili, gli obblighi derivanti dal suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.

#### **Art. 30 – AGGIUDICAZIONE ED ADEMPIMENTI CONSEGUENTI**

Dopo l'aggiudicazione provvisoria l'Affidatario sarà invitato a presentare all'Amministrazione, nei termini indicati dalla comunicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione, la documentazione necessaria al perfezionamento dell'incarico, in particolare:



- dichiarazione di nomina del Responsabile/Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- certificazione nominativa dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- copia del Contratto collettivo Nazionale di Lavoro e dei contratti integrativi vigenti, del regolamento interno applicato ai propri addetti, nonché certificazione dei salari minimi contrattuali di settore rilasciata dall'Ufficio del Lavoro;
- copia degli attestati di qualifica degli operatori necessari al funzionamento dei servizi dichiarati alle dipendenze nell'autocertificazione;
- autocertificazioni relative alla inesistenza, a carico del personale adibito a funzioni educative, di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o di condanna, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati all'art. 12 comma 7 del presente capitolato;
- Eventuale elenco con documentazione attestante la proprietà o l'usufrutto della strumentazione, attrezzature, mezzi necessari all'espletamento del servizio;
- Cauzione definitiva, a termini dell'art. 21 del capitolato;
- Polizze assicurative di cui al precitato art. 24 del capitolato.

Qualora l'affidatario non abbia ottemperato a quanto richiesto nel termine fissato, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora stabilita, l'Ente avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo il diritto al risarcimento del danno e delle spese.

L'offerta è immediatamente impegnativa per l'Affidatario, mentre l'Amministrazione rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto, che avverrà previo accertamento della insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previsti dalla vigente legislazione.

#### **Art. 31 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto relativo al presente appalto verrà stipulato a rogito del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 267/2000. La stipulazione formale del contratto resta subordinata alle verifiche delle dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico dell'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrarre.

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'aggiudicataria.

L'Ente si riserva la possibilità, in caso di necessità e urgenza, di dare avvio, previa aggiudicazione sotto le riserve di legge, all'esecuzione del contratto, pur nelle more delle verifiche sopra citate.

In caso di revoca dell'aggiudicazione, per mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine stabilito o per altre ragioni ostative, l'Amministrazione si riserva di aggiudicare il contratto al secondo classificato.

#### **Art. 32 – NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (EX ARTT. 4, LETT. G) E 29 D.LGS. N.196/2003)**

L'Amministrazione, ritenuto che l'Aggiudicataria abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196/03, nomina l'aggiudicataria medesima, ai sensi e per gli effetti di tali disposizioni, responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del contratto.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Impresa aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- verificare e controllare che nell'ambito dell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti degli artt. 11, 18, 19, 20, 21, 22 e 31 del D.Lgs. 196/03 e coordinarne tutte le operazioni;
- eseguire i trattamenti funzionali ai compiti attribuiti, in modo non incompatibile con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il responsabile dell'appalto dovrà informare immediatamente l'Amministrazione in persona dell'Assistente sociale;
- individuare, nell'ambito della propria struttura aziendale, gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03 in relazione al personale che effettuerà i servizi oggetto del contratto;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in relazione ai compiti loro assegnati, avendo riguardo che gli stessi abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per eseguire i compiti attribuiti, ed eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati, sulla base delle presenti direttive e di altre che fossero successivamente impartite;
- consentire all'Amministrazione e alle corrispondenti strutture assistenziali, dando ad essi piena collaborazione, verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il rispetto delle norme di legge.

Il R.U.P. Del Comune di Zagarolo

Dott.ssa Amanda Gigli